

Ante Litteram

Cultura e diritto

FOCUS MONOGRAFICO SULLA TORTURA

3
2024





LA TUA ASSISTENTE VIRTUALE A SUPPORTO DI:

- analisi della situazione interna e pianificazione;
- agenda e gestione del tempo;
- dei documenti e archivio digitale;
- organizzazione interna e gestione dei clienti (mail, chat, chiamate, appuntamenti);

**Al tuo fianco per avere risultati
che mirano a eccellenza e innovazione**

Sommario



• 2
EDITORIALE
Corso e ricorso della tortura
cosa è cambiato?
di Pantaleone Pallone



• 4
Tortura
uno sguardo
dal ponte
di Tullio Padovani



• 10
L'«unica soluzione possibile»
... è un'altra. Ancora
contro la tortura
di Marina Lalatta Costerbosa



• 14
La legge a Guantanamo:
tormento o benedizione?
di Joseph Margulies



• 18
La tortura imperita
di Fausto Giunta



• 22
La *conditio*
inhumana nei centri
di detenzione
amministrativa
di Donatella Loprieno



• 30
Il MUSABA: la visione di Nik Spatari
di Nicola Tavano



Ante Litteram - Cultura e diritto
“Focus monografico sulla tortura”

Registrazione presso il Tribunale di Catanzaro
con il n. 0 del 00/0/2024

Redazione: via Falcone e Borsellino
www.camerapenalecatanzaro.it

Direttore responsabile:
Vittorio Ranieri

Direttore editoriale:
Pantaleone Pallone

Progetto grafico
Il Segno di Barbara Rotundo
www.graficailsegno.it

Stampa: Rubbettino Print
Viale R. Rubbettino, 10
88049 - Soveria Mannelli (CZ)

N. 3 - dicembre 2024

In copertina: *L'Apocalisse*
Il Martirio di San Giovanni,
di Albrecht Dürer

Ante Litteram

Cultura e diritto
FOCUS MONOGRAFICO SULLA TORTURA



3
2024

Periodico della Camera Penale di Catanzaro "Ante Litteram"

Comitato scientifico:

Francesco Agnino, Giuseppe Amarelli, Enrico Amati, Stefano Anastasia, Elena Andolina, Lorena Bachmaier Winter, Charlie Barnao, Fabio Basile, Antonio Baudi, Domenico Bilotti, Gennaro Brescia, Alberto Cadoppi, Gian Domenico Caiazza, Mario Caligiuri, Víctor Moreno Catena, Mario Caterini, Sandro Cavaliere, Franco Coppi, Luís Coutinho, Roberto Escobar, Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, Vincenzo Nico D'Ascola, Raffaele Della Valle, Valerio Donato, Luigi Ferrajoli, Giovanni Flora, Marcello Fattore, Luc Philippe Febraro, Luigi Fornari, Cristina García Pasqual, Gian Luigi Gatta, Fausto Giunta, Enrico Grosso, Tommaso Guerini, Gaetano Insolera, Mota Kremnitzer, Marina Lalatta Costerbosa, Massimo La Torre, Giovanni Angelo Lodigiani, Andrea Lollo, Donatella Loprieno, Giuseppe Losappio, Nicola Maria Maiello, Vincenzo Maiello, Vittorio Manes, Adelmo Manna, Luca Marafioti, Antonella Marandola, Joseph Margulies, Oliverio Mazza, Francesco Mazzacuva, Nicola Mazzacuva, Dario Melossi, Beniamino Migliucci, Francisco Miguel Mora-Sifuentes, Oscar Morales Garcia, Fermín Morales Prats, Giovanni Mottura, Salvatore Muleo, Daniele Negri, Tamar Pitch, Renzo Orlandi, Tullio Padovani, Gaetano Pecorella, Francesco Petrelli, Roberto Rampioni, Luciano Romito, Pietro Saitta, Alberto Scerbo, Gustavo Siqueira, Francesco Siracusano, Giorgio Spangher, Massimo Vecchio, Antonio Viscomi, Costantino Visconti, Nicolò Zanon.

Comitato editoriale:

Nicola Cantàfora, Giuseppe Carvelli, Aldo Casalini, Vincenzo Ioppoli, Valerio Murgano, Ermenegildo Massimo Scuteri.

Coordinatori di redazione:

Antonella Canino, Fabrizio Costarella, Alessandro Guerriero, Francesco Iacopino, Danilo Iannello, Angela La Gamma, Stefania Mantelli, Attilio Matarca, Giovanni Merante, Ottavio Porto, Vincenzo Ranieri, Orlando Sapia, Nicola Tavano.

Coordinatori territoriali:

Giuseppe Aloï, Antonio Alvaro, Renzo Andricciola, Liborio Bellusci, Michele Donadio, Roberto Le Pera, Giuseppe Milicia, Francesco Siclari, Aldo Truncè, Giovanni Zagarese.

Editoriale



di Pantaleone Pallone*

Corso e ricorso della tortura: cosa è cambiato?

“... Nulla è cambiato. Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze.

Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto però lo stesso.

Il corpo si torce, si dimena e divincola, fiaccato cade, raggomitola le ginocchia, illividisce, si gonfia, sbava e sanguina”.

Wisława Szymborska

Parlare di tortura, oggi, sembra anacronistico. Nondimeno, si può nascondere un fenomeno che prepotentemente si fa largo tra passato e presente, l'uso della tortura accompagna da millenni l'umanità, essa ricompare nelle guerre, nelle dittature, nelle carceri e come strumento di lotta al terrorismo internazionale, molteplici circostanze tese a dimostrare l'attualità di un crimine così antico, un fenomeno, dunque, che il tempo non ha logorato.



“Ante litteram”, la nostra rivista, approfitta della disponibilità di illustri studiosi-giuristi per riallacciare i fili di una riflessione e di una discussione che s’inerpica nel solco della storia e lo attraversa sino ai nostri giorni. Un percorso culturale, scientifico e giuridico, un approccio plurale, dinamico e integrato, che scompone i contrasti e le perplessità sulla legittimità e sui limiti di uno strumento crudele che sguazza nel dolore e nella sofferenza, che corrompe ed annulla diritti sociali indivisibili dalla dignità.

Un’analisi, che tiene conto dei diversi atteggiamenti ideali, delle numerose fonti prescrittive che sono importantissime nel delineare il concetto di “tortura”. Mi riferisco, in particolare, al Patto internazionale sui diritti civili e politici dell’ONU, approvato dall’assemblea generale il 13 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia il 25 ottobre 1977; alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950; alla dichiarazione dell’Assemblea delle nazioni unite del 1975; alla Convenzione del 1984; allo statuto della Corte penale internazionale.

Che cosa è la tortura? Voltaire, uno dei padri dell’illuminismo settecentesco, rispose dicendo che “... la tortura è stata inventata da dei ladri che essendo entrati presso un avaro e non trovando il suo tesoro, gli fecero soffrire mille tormenti fino che costui non ebbe svelato il luogo dove il tesoro si trovava”. Ma cinque secoli avanti a lui un re di Castiglia, Alfonso X il saggio, aveva risposto alla medesima domanda asserendo solennemente che “... la tortura è una forma di pena che trovarono gli amanti della giustizia per scoprire e conoscere la verità sui delitti che si commettono nascostamente”.

Alfonso, il saggio, esalta la funzione giudiziaria o punitiva della tortura e, così facendo, contribuisce al suo consolidamento; Voltaire, invece, prescinde dalla finalità giudiziaria o punitiva e valorizza il carattere del tormento come fatto comune, al di fuori di qualsiasi contesto giudiziario o punitivo, per screditarla e affrettarne l’inesorabile decadenza.

Parecchi secoli dopo, Alan Dershowitz, famoso avvocato penalista, difensore delle garanzie giuridiche e dello stato di diritto, in un suo lavoro *Why terrorism works*, affrontando problemi legati alle nuove forme di terrorismo, si sofferma anche sulla questione della tortura.

Dershowitz, sostiene che si dovrebbe legalizzare la tortura nei confronti dei sospettati di terrorismo. Il noto avvocato vuole scongiurare il pericolo che la tortura possa essere usata fuori dalla legge, senza le garanzie di un sistema legale.

Dershowitz, porta ad esempio gli spaventosi fatti dell’11 settembre. Tragici avvenimenti che hanno comportato “scelte drammatiche”. Scelte che lasciavano intendere anche il ricorso alla tortura per ottenere informazioni necessarie a impedire il ripetersi di avvenimenti simili.

È possibile trovare limiti giuridici alla tortura? La risposta – come un invisibile filo di Arianna, attraverso i labirinti della storia, una traccia che diventa solco profondo su un tema di grande rilievo in termini di civiltà giuridica – si sagoma attraverso i contributi dei nostri autori.

Un focus monografico sulla tortura che “Ante Litteram” ha avuto il privilegio di acquisire e divulgare.

Un sentito ringraziamento agli autori dei contributi: Tullio Padovani, Marina Lalatta Costerbosa, Joseph Margulies, Fausto Giunta, Donatella Loprieno.

In chiusura, ancora una volta l’attenzione è rivolta a un figlio di questa terra, un calabrese che si è distinto nel “Suo campo operativo” dando lustro alla nostra regione. Nicola Tavano ricorda l’opera straordinaria dell’artista Nik Spatari e del suo sogno di Giacobbe scolpito nel Museo di Santa Barbara (MuSaBa). Uno straordinario dipinto, tridimensionale, di 240 metri quadrati che copre tutto lo spazio della volta e dell’abside della cappella antica dell’abbazia di Santa Barbara – ex monastero situato nel comune di Mammola, in provincia di Reggio Calabria – conosciuta come la “cappella sistina calabrese”.

*Direttore Ante Litteram





Tortura: uno sguardo dal ponte

di Tullio Padovani*

Sommario: 1. La fine del processo ordalico. – 2. L'introduzione della tortura giudiziaria. – 3. La resistenza alla sua eliminazione e forme di sopravvivenza. – 4. La Convenzione internazionale del 1994 e la sua problematica attuazione nell'ordinamento italiano.

1. La tortura è un mostro che ha dominato la scena del processo penale per molti secoli, dopo essersi introdotta sulla scia di una grande riforma di civiltà: mai forse l'eterogeneità dei fini ebbe modo di esprimersi con più paradossale inversione. Prima che la tortura fagocitasse nel giudizio penale i mezzi di ricerca della prova, la decisione sulla responsabilità o la risoluzione del conflitto giudiziario era infatti basata sul sistema delle ordalie, e cioè su una procedura probatoria il cui esito veniva affidato al “giudizio di Dio”, espresso mediante un giuramento, un duello, oppure sottoponendo una delle parti, o entrambe, ad una situazione di grave pericolo personale. L'esito della prova determinava la risoluzione della controversia e, comunque, il contenuto simmetrico della decisione. Il presupposto dell'ordalia era pertanto costituito da una sorta di “scommessa” religiosa: Dio avrebbe salvato l'innocente, identificando il responsabile. Di qui la necessità di un appropriato rituale che corroborasse la dimensione “religiosa” e ne assicurasse l'efficacia decisoria: il ne-

cessario intervento di un chierico, la somministrazione preventiva dell'eucarestia e la benedizione delle armi.

Il progresso segnato dalla civiltà dopo l'anno mille consentì di scorgere, con evidenza progressivamente crescente, l'assurdità blasfema di un simile sistema processuale.

Il passo decisivo per il suo superamento fu compiuto da papa Innocenzo III, uomo di profonda cultura, con il IV Concilio Lateranense del 1215. Tra le molte decisioni destinate ad avere stabile ripercussione nella struttura della Chiesa (tra le molte il celibato obbligatorio dei preti), il capitolo XVIII delle deliberazioni conciliari sancì anche il divieto tassativo ai chierici di prestare il proprio ministero per lo svolgimento di un rito ordalico, che, in questo modo, veniva privato del sostegno “religioso”. Avrebbe certo potuto sopravvivere ugualmente in gestione “laica”, anche se con minore “dignità”, ma a scongiurare una tale persistenza (probabilmente manifestatasi dopo l'adozione del divieto rivolto ai chierici), intervenne il Concilio di Valladolid, convocato da Giovanni XXII nel 1322, il cui capitolo XVII comminò la scomunica *latae sententiae* a chiunque avesse preso parte ad un giudizio ordalico.

La portata generale del divieto e la sua sanzione da parte della Chiesa nei confronti della totalità dei fedeli schiudeva così le



porte della modernità. L'ordalia, riconosciuta come una patente violazione di una prescrizione del decalogo: non nominare il nome di Dio invano, si profilava così in tutta la sua dissennata infondatezza. Non potendo in alcun modo garantire l'intervento di Dio nell'esito della prova, esponeva gli innocenti al rischio di un'ingiusta condanna, mentre offriva ai colpevoli l'opportunità di un arbitrario salvacondotto.

Peraltro, la struttura dell'ordalia sopravvisse, sotto diverse spoglie, in quelli che diventeranno gli ordinamenti di *common law*. La forza soprannaturale sarà sostituita dalla forza dei cittadini riuniti: la giuria, composta da dodici persone, membri della stessa comunità cui appartiene l'imputato (e, quindi, suoi «pari»), chiamati a pronunciare un giudizio unanime, dopo aver assistito ad un "duello" giudiziario da parte di accusa e difesa rispettivamente impegnate nell'esibizione delle prove a carico ed a discarico in presenza e sotto il controllo di un arbitro imparziale: il giudice. Il numero (dodici erano gli apostoli) e l'esito (la convergenza unanime delle opinioni) "assicuravano" la fondatezza del verdetto immotivato, che appariva quindi assunto all'esito di uno scontro che, in termini simbolici, rispecchiava e riproduceva l'originario duello ordalico.

2. Ben diverso fu l'esito dell'abolizione del giudizio ordalico nell'Europa continentale, dove si afferma l'idea che la giustizia si legittima soltanto se il suo fondamento è costituito non da una verità per così dire "stipulativa", raggiunta all'esito di una contesa giudiziaria attraverso il verdetto unanime della giuria, ma da una verità "materiale" intesa come obiettiva *adaequatio intellectus et rei*. La sua ricerca viene perciò affidata ad un funzionario pubblico qualificato – il giudice – che la ricercherà secondo un metodo razionale. Il sistema probatorio disponibile appare tuttavia pericolante: le

prove dirette non sono sempre disponibili; quelle indirette sono sempre inaffidabili. Il criterio di risoluzione del dubbio si staglia all'orizzonte mediante il recupero di un vetusto istituto già noto al diritto romano, ma progressivamente emarginato dal sistema giudiziario: la tortura probatoria, che si inserisce, se non come esito ineludibile, certo come strumento ritenuto consentaneo all'obiettivo primario assegnato al nascente processo inquisitorio: per l'appunto, la ricerca della verità materiale. Molto rapidamente la tortura entrò dunque a vele spiegate nel processo penale dell'Europa continentale e vi permase sino al XVII secolo, con risultati a dir poco rovinosi.




In effetti, la percezione dell'inaffidabilità delle dichiarazioni ottenute attraverso i tormenti apparve chiara anche prima che la riforma illuministica la denunciasse con impeto e vigore, determinando la soppressione dell'odioso istituto. Ma il valore simbolico della confessione, anche se ottenuta all'esito di tormenti reiterati e insopportabili, rintuzzò a lungo le obiezioni razionali



opposte a una tale barbarie. In realtà, poiché la tortura avrebbe dovuto essere disposta solo in presenza di indizi qualificati di reità, la sua successiva adozione finiva col costituire, in termini di costruzione dell'accusa, solo una sorta di "conferma". Ma come ha giustamente rilevato Antoine Garapon (*Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, 2007, p. 150), «il processo inquisitorio somiglia a una scommessa progressiva

cata a chi avesse già confessato la propria responsabilità (o fosse raggiunto da prova certa di essa), per indurlo a rivelare i nomi dei complici la cui presenza fosse accertata. Le ragioni a sostegno della tortura in ipotesi di questo tipo erano variamente atteggiate. Il reo convinto sarebbe tenuto, in quanto testimone, a rivelare l'identità dei complici: in questa prospettiva la tortura costituirebbe la 'legittima' conseguenza di un illecito. Peraltro, essa sarebbe anche idonea a soddisfare le esigenze probatorie, sia perché le indicazioni fornite dal reo debbono poi essere sottoposte a verifica e riscontro, sia perché si può ben presumere che, nulla avendo da guadagnare, il reo si asterrrebbe dall'indicare innocenti, correndo il rischio di subire una condanna ulteriore per calunnia.

In realtà, l'artificio che sorreggeva (e storicamente sorresse) lo sforzo di tenere in vita la *quaestio in caput sociorum* venne colto, in largo anticipo sui tempi di maturazione della polemica illuministica contro la tortura giudiziaria, da Friedrich von Spee, gesuita tedesco che nell'infuriare della caccia alle streghe divampata in Germania nella prima metà del Seicento, svolgeva le funzioni di confessore delle streghe condannate al rogo. Personalità straordinaria, in cui fede e intelletto, carità e raziocinio mai procedevano disgiunti, von Spee era pienamente consapevole dell'assurdità abominevole di quello sterminio. Non poteva ovviamente dichiararlo apertamente, ma trovò il modo di dirlo, nella sua *Cautio criminalis* - un classico "assoluto" mai abbastanza coltivato e meditato -, non discutendo dell'esistenza delle streghe, alla quale tributa formale omaggio, ma precisando tuttavia di non averne mai incontrata alcuna (pur essendo il confessore di tutte). Concedendo alla superstizione il minimo indispensabile per non sconfinare nell'eresia, von Spee può allora procedere ad una serrata e travolgente critica dell'inquisizione in materia stre-



sulla colpevolezza dell'imputato»: ogni sua fase trae fondamento dalla precedente e ne convalida la prospettiva, per cui gli indizi sufficienti a torturare corroborano e convalidano la confessione, pur estorta tra atroci dolori.

Sintetizzando le ragioni di fondo della battaglia contro la tortura giudiziaria Cesare Beccaria, nel XVI capitolo *Dei delitti e delle pene*, scriveva che essa «è un mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti». D'altra parte, l'unanimità della condanna si spezza quando si tratta di valutare la plausibilità di una particolare forma di tortura, compresa nella formula *quaestio in caput sociorum*, appli-



gonesca, concepita ed esercitata in modo da riconoscere la colpa in persone del tutto innocenti. Nell'ambito di questa critica emerge, ovviamente, anche il problema della *quaestio in caput sociorum*, che veniva largamente utilizzata nei confronti delle "streghe", già confesse in seguito a tortura, affinché rivelassero i nomi delle loro sodali. La critica di von Spee è lucida ed impeccabile. Argomenta mutuando il punto di vista dei contraddittori, e rileva: se la persona sottoposta alla *quaestio* non è una strega, è evidentemente inutile torturarla per costringerla a rivelare i nomi delle comari, perché non esistono; se si tratta invece di una strega, come pure è possibile, allora bisogna presupporre che sia governata dal demonio, per cui, torturandola, si otterranno verosimilmente indicazioni calunniose, di nessuna affidabilità.

Per quanto confinata nel contesto della lotta alle streghe (il ruolo del demonio non potrebbe certo essere evocato in una vicenda giudiziaria "laica"), l'argomentazione è strutturalmente solida. Il reo sottoposto a tortura potrebbe essere indotto ad una falsa dichiarazione dalle più diverse ragioni, non ultima quella di porre fine ai tormenti, o quella di lucrare benevolenza o favori, o di colpire innocenti per odio od ostilità.

3. D'altro canto, appare significativo come la discussione circa la "legittimità" della tortura in taluni casi e frangenti si sia perpetuata sino ai giorni nostri. Anzi, essa è in realtà sopravvissuta all'abrogazione della tortura, sia pure in abiti diversi, a mala pena capaci di dissimularne il semblante reale.

Mentre avanza e procede l'abrogazione della tortura nei diversi ordinamenti europei, il primo ad essere colto dal dubbio è Jeremy Bentham, che, in alcuni manoscritti del 1770, rimasti inediti per oltre due secoli, prospetta una revisione, sia pur parziale, del pensiero abolizionista. «Se qualche anno

fa – scrive Bentham – mi avessero detto che in qualche caso avrei potuto approvare qualcosa cui possa essere attribuito propriamente il nome di "tortura", avrei pensato che mi si faceva un grave torto». Ma, in realtà, soggiunge di aver dovuto correggere «l'iniziale sentire alla luce di una più approfondita considerazione dell'utilità». La sua discussione si rivolge quindi alla valutazione dei *limiti* entro cui dovrebbe poter essere mantenuto il ricorso alla tortura. Non è possibile analizzare partitamente il suo pensiero; è però interessante rilevare che il caso più evidente di utilità ragionevole gli appare più intenso proprio quando si tratta di ottenere la rivelazione del nome dei complici. Il presupposto è ovviamente che il reo sia tenuto a rispondere, e se è certa l'esistenza di concorrenti, una tortura "ragionevole" sarebbe allora del tutto legittima (J. BENTHAM, *Of Torture*, in W. L. ed E. Twining, *Bentham On Torture*, in *Northern Ireland Legal Quarterly*, 3, 1973, p. 305 ss.).

Oggi, l'usbergo contro la tortura *in caput sociorum* è rappresentato dal riconoscimento del principio *nemo tenetur se detergere*, in forza del quale l'imputato «ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda», salvo quella relativa alla verifica dell'identità personale (art. 64, c. 3, lett. b c.p.p.). In questa fase interviene piuttosto la sollecitazione premiale, consistente nella prospettiva di impunità o di consistenti riduzioni di pena per la "collaborazione" processuale prestata, ovviamente anche attraverso l'indicazione dei complici. L'inquisizione non si esercita più *per tormenta*, ma può farsi soave. Ma, come sagacemente scriveva Giovanni Carmignani, «l'utilità di questo espediente, qualunque ella possa essere, se sembra favorevole al bisogno del metodo giudiziario, questo bisogno non esiste se non nella petizione di principio, che informa la tortura: con questa differenza soltanto che la tortura aspira a convertire in criterio di verità il do-



lore, e la impunità aspira a ottenere lo scopo medesimo col piacere: che la prima cerca la confessione, e la seconda l'accusa, l'una dannosa a chi la emette, l'altra ad un terzo dannosa, a che l'una, e l'altra cercando il vero nè suggerimenti dell'interesse corre il rischio di allontanarsene quando più crede d'essersi avvicinata» (G. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, III, Pisa 1832, p. 241).

A questa forma di "conversione" della *quaestio* si affiancano tuttavia forme di sopravvivenza assai più losche. Una vasta categoria di rei, imputati e condannati, subisce una detenzione disegnata secondo il triangolo degli artt. 4-*bis*, 58-*ter* e 41-*bis* ord. penit.. L'art. 4-*bis* esclude dai c.d. benefici penitenziari ordinari una serie di condannati e internati per una lunga serie di delitti; la preclusione è rimossa, in base all'art. 58-*ter*, rispetto a coloro che, anche dopo la condanna, abbiano prestato un'efficace collaborazione, anche «per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». Già questo binomio delinea un meccanismo in cui si tratta, in definitiva, di rimuovere una sofferenza aggiuntiva rispetto al regime penitenziario comune e in cui il recupero dello *status* ordinario è determinato (anche) dall'indicazione dei correi: una riedizione della *quaestio in caput sociorum* attraverso non sofferenze fisiche, ma restrizioni ulteriori della propria condizione carceraria.

Alle sofferenze fisiche e ai trattamenti inumani si rivolge invece il regime del famigerato art. 41-*bis*, non a caso e non a torto definito come forma di «tortura democratica» (S. D'ELIA – M. TURCO, *Tortura democratica. Inchiesta su «La comunità del 41 bis reale»*, Venezia 2002): tortura, perché i suoi contenuti sono spesso costituiti da nient'altro che da una gratuita inflizione supplementare di sofferenze, del tutto avulsa e del tutto estranea alle speciali esigenze di prevenzione cui il regime si proclama istitu-

zionalmente rivolto; democratica, perché si tratta di una norma formalmente inserita in un ordinamento democratico, mentre essa appartiene sostanzialmente ed effettivamente alla tirannide.

4. Perduta la legittimazione a percorrere i sentieri aperti del sistema penale, la tortura è sprofondata nei fiumi carsici degli *arcana amperii*, divenendo l'oscuro e denegato strumento cui ricorrono servizi di sicurezza, forze di polizia e apparati militari (coperti da immunità di fatto), per estorcere informazioni, punire presunti colpevoli o reprimere dissidenti politici, membri di minoranze discriminate, nemici ideologici e così via. Anche in questa nuova dimensione, occulta ed illecita, la tortura continua tuttavia pur sempre a gravitare intorno al rapporto tra autorità e individuo, di cui esprime una delle più odiose forme di perversione. Mediante i tormenti, la soggezione dell'individuo, da condizione giuridica definita entro confini invalicabili, si converte in arbitraria balia; il potere dell'autorità pubblica, da funzione regolata dalla legge, si traduce in arbitrio violento. È per questo che la tortura non offende tanto e solo i beni della persona di volta in volta aggrediti, ma, soprattutto, demolisce lo *status* di cittadino e di persona in chi la subisce, degradandolo ad oggetto senza diritti e senza tutela: proprio ad opera dell'autorità che di quei diritti dovrebbe essere garante e quella tutela dovrebbe assicurare.

A questa nuova, umbratile e perversa, dimensione si rivolge la *Convenzione internazionale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti*, del 10 dicembre 1984, entrata in vigore per l'Italia l'11 febbraio 1985, che impone (art. 4) ad ogni Stato-parte di vigilare «affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressione nei confronti del suo diritto penale» e di rendere «tali trasgressioni



passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità» In particolare, l'art. 1 della Convenzione attribuisce la qualifica di «tortura» alle sofferenze inflitte per ottenere dalla vittima o da una terza persona informazioni o confessioni, o a punirla per un atto che essa o una terza persona abbia commesso o sia sospettata di aver commesso, o ad intimorirla o a far pressioni su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione.

Ci sono voluti ventott'anni perché il patrio legislatore, lesto nel promettere mai assai guardingo nel mantenere, vincessero la "naturale" riluttanza ad immettere nell'ordinamento una fattispecie incriminatrice che desse attuazione agli obblighi internazionalmente assunti. Per non recare normativa "offesa" all'autorità di cui presume - spesso anche *iuris et de iure* - l'assoluta e scrupolosa osservanza e tutela dei diritti di cui sono portatori i soggetti variamente sottoposti ad una potestà coercitiva, l'art. 613 *bis* c.p., introdotto con l'art. 1, comma 1°, l. 14 luglio 2017, n. 110, delinea una fattispecie *comune*: la qualifica del reo come agente pubblico costituisce una semplice circostanza aggravante, per giunta nemmeno ad effetto speciale. Chiunque può dunque rendersi responsabile di tortura, infliggendo ad una persona le sofferenze o il trauma indicati dalla norma. Gli elementi che qualificano la condizione della persona torturata non individuano in effetti un rapporto di natura pubblicistica: essi possono agevolmente essere identificati in relazioni di natura privatistica (genitore-figlio; medico-paziente; maestro-allievo; assistente-assistito e così via).

In realtà, l'art. 1 della Convenzione postula rigorosamente che le sofferenze in cui la tortura consiste siano inflitte da un agente pubblico, o da persona che agisca su istigazione di questo, o con il suo consenso. Soluzione logica ed ineccepibile, priva di ragionevoli alternative: l'illecito è senza dubbio e necessariamente "proprio", anche se in forma non esclusiva: l'autorità deve comunque esserci, anche se può non essere «sua» la mano che tormenta. Lo stesso art. 13 Cost. sancisce la necessaria punizione di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» nel contesto della tutela della libertà personale dagli arbitri dell'autorità pubblica. Descrivere la tortura come reato «comune» non costituisce peraltro un'innocua distonia; in effetti spiana la via all'incongruenza, perché in tal modo la tortura finisce col risultare semplicemente una forma più grave di maltrattamenti, occultando e disperdendo lo specifico disvalore di cui essa è portatrice. Diluita nel vasto lago delle fattispecie comuni si può addirittura insinuare l'eliminazione di quella fastidiosa aggravante che evoca la presenza attrice dell'autorità pubblica: non è forse già presente un'aggravante comune, per i reati commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio? E per l'appunto, non è forse la tortura un reato comune?

Non sappiamo se verrà mai il tempo in cui simili proposizioni non potranno neppure essere concepite. Peraltro, l'esperienza storica non ci rassicura: occorre vigilare.

**Accademico dei Lincei*



L'«unica soluzione possibile»... è un'altra.

Ancora contro la tortura



di Marina Lalatta Costerbosa*

Nel suo libro *Salvare una vita si può*, il filosofo utilitarista Peter Singer scrive: «Prendiamo come esempio l'argomentazione secondo cui la tortura è una pratica da condannare in qualunque caso. Vista la ben documentata propensione di carcerieri e polizia a compiere atti di violenza sui prigionieri e la bassa probabilità di ottenere informazioni utili per mezzo della tortura, sembra verosimile che condannando *in toto* tale pratica si raggiungano i risultati migliori. Tuttavia, potrei argomentare che se mi trovassi nella assai improbabile condizione in cui solo torturando un terrorista sarebbe possibile evitare l'esplosione di una bomba atomica nel centro di New York, sarebbe mio dovere torturare il terrorista. A volte il mio dovere di individuo non coincide con ciò che prescrive il migliore dei codici morali»¹.

In una prospettiva simile incontriamo anche la tesi di Michael Walzer sul politico dalle mani sporche. Walzer, nel suo *Political Action: The Problem of Dirty Hands*, capovolge le note pagine del saggio *Sulla pace perpetua* nelle quali Kant ci offriva una vi-

sione alta della politica e della filosofia proponendone l'intreccio, sì da favorirne il reciproco sostegno.

Come aveva osservato in una sua intensa intervista quasi due secoli dopo Hannah Arendt, Kant è stato il filosofo anche autenticamente «politico»². Per Kant il politico, il «politico morale», nulla ha a che fare con il «moralista politico». Il politico «morale» è colui che tenta di costruire e di sostenere la pubblica libertà di espressione e di pensiero per ogni cittadino, la «libertà della penna», al fine di creare quelle condizioni esterne di possibilità (il diritto) in grado di assicurare il rispetto di ciascuno nella sua autonomia. In una sorta di eroizzazione del politico disposto a «intrare nel male, necessitato», secondo Walzer, il «politico morale» è, al contrario, disposto a ricorrere, ove indispensabile, anche alla spregiudicatezza, persino alla tortura. Anzi, il politico «morale» lo si riconoscerebbe per lui proprio dalle «mani sporche», che denoterebbero non illegittimità, bensì assenza di ipocrisia e assunzione di responsabilità³. A essere così capovolto è il ragionamento kantiano,

1. Peter Singer, *The Life You Can Save*; trad. it. *Salvare una vita si può*, il Saggiatore, Milano 2009, p. 152.

2. Hannah Arendt, *Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache*, in Guenter Gaus, Zur Person, Piper, München 1965 [trad. it. in *La lingua materna*, a cura di Alessandro Dal Lago, Mimesis, Milano-Udine 1993].

3. Michael Walzer, *Political Action: The Problem of Dirty Hands*, «*Philosophy and Public Affairs*», 2, 1973, pp. 160-80 [trad. it. in id., *Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo*, a cura di Thomas Casadei, Diabasis, Reggio Emilia 2002, pp. 1-26].



e pure l'intendimento di Sartre sotteso al dramma teatrale del 1948 «Le mani sporche», in cui veniva sollevato il problema relativo alla possibilità di esercitare il potere in modo innocente. La risposta di Sartre, con riferimento specifico alla tortura, era stata consegnata alla nota introduttiva di *Tortura*, la testimonianza tristemente toccante del giornalista Henri Alleg, il racconto delle torture da lui subite in Algeria per mano francese⁴.

È un testo prezioso, in cui Sartre denuncia la sistematica e devastante futilità della tortura, «vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare ad *una* bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di *tutti*. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l'innumerabile segreto è altrove, sempre altrove, fuori di portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo, se applica la *question* dovrà sempre ricominciare»⁵. Si tortura per torturare, il suo scopo è solo apparentemente legato al contenuto di verità delle informazioni o alla loro utilità. È esibizione tremenda di potere fine a se stessa, destinata a reiterarsi.

Nella stessa scia di Walzer, e più di recente di Singer, si era collocato invece in passato Niklas Luhmann.

In una conferenza tenuta a Heidelberg nel 1992, il noto sociologo aveva proposto l'ormai consueto scenario tipico dell'argomento della bomba a orologeria, ritraendo una grande quantità di terroristi (di destra e di sinistra) in possesso di diverse bombe atomiche, pronti a usarle⁶. Su questo sfondo egli arrivava a formulare la domanda cruciale e, dal suo punto di vista, solo retorica,

relativa a cosa faremmo se ci trovassimo in quella situazione. La conclusione è che accederemmo al terreno della tortura, dimostrando coi fatti che nessuna norma possa più dirsi valida in senso assoluto, neppure quella che vieti il ricorso alla tortura.

Evidente qui la doppia fallacia dell'argomentazione: da un lato, la fallacia dell'analogia tra l'individuo privato e lo Stato (di diritto), e dall'altro, la fallacia dello scenario apocalittico, immaginato nella fantasia per trarre conclusioni valide nella realtà.

Come è noto, sono numerosi gli argomenti che nel dibattito internazionale, in corso da più di vent'anni, vengono avanzati per sostenere la compatibilità della tortura con un diritto democratico. Altrettanti e più forti sono però i controargomenti che si possono presentare per confutarne la correttezza e l'ammissibilità, logica e politico-morale⁷.

Tra questi vorrei qui soffermarmi soltanto su due falsi argomenti, forse tra quelli che più di frequente ricorrono, mostrando la loro grande capacità persuasiva; inossidabili nonostante l'intrinseca precarietà teorica. Sono gli stessi falsi argomenti che vengono utilizzati spesso per giustificare le guerre, le presunte guerre "giuste".

Il primo è stato definito «argomento dei danni collaterali». Così lo descrive Ernesto Garzon Valdés nel suo bel saggio *Guerra e diritti umani*. «L'espressione "danni collaterali" – afferma – è un eufemismo per designare la morte di civili innocenti e la distruzione di obiettivi non militari come scuole, ospedali, musei o fabbriche destinate a una produzione non militare. Il ricorso all'argomento dei "danni collaterali" è una va-



4. Jean-Paul Sartre, *Saggio introduttivo a Henri Alleg, La question* (1958); trad. it. *La tortura*, Giulio Einaudi, Torino 1959, pp. 5-21.

5. *Ivi*, p. 17.

6. Niklas Luhmann, *Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?*, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 1993.

7. Per una ricognizione storica, concettuale e argomentativa, ci permettiamo di rinviare a Marina Lalatta Costerbosa, *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, DeriveApprodi, Roma 2016.





riante dell'argomento del doppio effetto che consente di giustificare un qualsiasi danno, purché l'intenzione del soggetto agente non sia di provocare un danno, bensì quella di perseguire un bene. La debolezza morale di questa argomentazione è nota»⁸.

In questo contesto Garzon Valdés introduce l'argomento per contestarne la validità se usato in particolare per legittimare guerre d'intervento umanitario; la stessa obiezione che avanza per questo caso vale tuttavia senz'altro quando essa viene impiegata a favore della tortura in un contesto democratico. Si tratta di un vecchio argomento, risalente persino all'etica tomista, ma, appunto, in un ambito discorsivo e teorico ben diverso, fondato su presupposti teologici e metafisici. Se trasferito su di un terreno che non può essere né l'una cosa né l'altra, pena l'inattuale uscita da uno scenario politico e giuridico laico e democratico, non può che cedere a fronte dell'obiezione secondo la quale «contro l'argomento dell'irrelevanza dei danni collaterali si può muovere l'argomento della fallacia morale del “doppio effetto”»⁹, della sua non pertinenza, giusta la sua implicita, ma costitutiva, relativizzazione del valore della persona umana, rispetto alla quale è sempre possibile una strumentalizzazione o un “sacrificio” in nome di un bene superiore. Peccato che in una democrazia un bene superiore non possa darsi.

Il secondo argomento sul quale ancora con più forza vorremmo richiamare l'attenzione è il cosiddetto “argomento dell'unica soluzione possibile”. Scegliamo anche in questo caso di tornare alle riflessioni proposte nel saggio già ricordato da Garzon Valdés.

«L'“argomento dell'unica soluzione possibile” si propone quale espediente giustificativo di un ragionamento controfattuale: se la condotta d'azione fosse stata diversa da quella adottata (l'intervento armato) [la tortura, aggiungiamo noi], si sarebbero verificati danni più gravi di quelli provocati dall'intervento armato [dalle pratiche di tortura]»¹⁰. Senza alcuna verifica o evidenza empirica, senza neppure il tentativo di addurne qualcuna, si esibisce totale chiusura a ogni ipotesi diplomatica o a ogni tattica investigativa o difensiva compatibile con un tessuto giuridico-politico rispettoso dell'*habeas corpus*. E così, non resta che osservare come «“sbattere la porta” conduca il soggetto che agisce in un vicolo cieco, a un *predicament*, ovvero, in una situazione in cui l'unica soluzione possibile è deonticamente proibita. Tuttavia al *predicament* si giunge solo “attraverso qualche precedente peccato o violazione dell'ordinamento normativo”»¹¹. Insomma, si tratta di una scelta, non di una impossibilità: la scelta di rifiutare le vie della diplomazia o di altri strumenti di intervento alternativi alla violenza per ottenere il risultato voluto, sulla scorta del pre-giudizio, promosso a giudizio ponderato, che ogni altra via sia preclusa, inefficace o fallimentare.

Sicuramente l'argomento del *ticking bomb* sconta, ancora prima di venire introdotto, questo preliminare e generalissimo deficit argomentativo. Il quadro tuttavia si aggrava, dal punto di vista del difensore “democratico” della tortura, quando cerca di sostenerne l'utilità e dunque il dovere persino morale di farvi ricorso.

8. Ernesto Garzon Valdés, *Guerra e diritti umani*, «dianoia. Rivista di filosofia», 1, 2025 (in corso di pubblicazione).

9. *Ibidem*.

10. *Ibidem*.

11. *Ibidem*.



Come già aveva detto Montaigne nel Cinquecento, due secoli prima della stagione abolizionista settecentesca, la tortura rappresenta una pratica disumana e inutile che si ritorce contro coloro che a essa fanno ricorso, come avviene per la vespa che «punge e fa male ad altri, ma più a se stessa, poiché perde il suo pungiglione e la sua forza per sempre». «Quella dei supplizi – osserva nel saggio sulla *Coscienza*, dedicato al tema e alla condanna della tortura – è un’invenzione pericolosa, e sembra che sia piuttosto un modo di mettere alla prova la *pazienza* che la *verità*. E colui che li può sopportare, nasconde la verità come colui che non li può sopportare. Infatti *per quale ragione* il dolore mi farà confessare quello che è, piuttosto che forzarmi a dire quello che non è? E, al contrario, se colui che non ha commesso ciò di cui lo si accusa è abbastanza paziente per sopportare quei tormenti, perché non lo sarà colui che l’ha commesso, dato che gli sarà promessa una così bella ricompensa come la vita? Penso che il fondamento di quella invenzione è basato sulla considerazione dello sforzo che fa la coscienza. Infatti, nel colpevole, sembra che essa dia forza all’innocente a sopportare la tortura. A dir vero essa è un mezzo pieno di incertezza e di pericolo [...]. Da ciò deriva che quello che il giudice ha messo alla tortura per non farlo morire innocente, lo faccia morire innocente e torturato. Molto *disumanamente* tuttavia e molto *inutilmente*, secondo me! Che colpa ha egli della vostra ignoranza? Non siete forse ingiusti voi che per non ucciderlo senza ragione, gli fate peggio che ucciderlo?»¹². Inutilità dunque sia rispetto all’intenzione di estorcere al sospettato la confessione sia per ottenere informazioni eventualmente in suo possesso.

Resta a questo punto un’ultima possibilità per l’avvocato della tortura “democratica”, “umanitaria” o “moderata” – come ancora talvolta viene definita –, impegnato a difenderla sulla scorta dell’argomento utilitaristico della bomba a orologeria.

Siamo al cospetto però non di un’utilità giudiziaria ma eventualmente politica. Il criterio dell’utile, assunto a fondamento del giudizio di legittimità di un’azione o di una norma nello scenario teorico utilitaristico, nel quale rientra l’argomento della bomba a orologeria, è da esso applicato in modo scorretto. Se si vuole suggerire che la tortura sia utile sul terreno giudiziario si sostiene qualcosa di palesemente inconsistente, se lo si fa valere in senso politico, allora si afferma qualcosa di verosimile, ma di non pertinente. Una qualche specie di utilità per l’autorità politica potrà anche darsi, ma essa dovrebbe essere quantomeno dichiarata. Si dovrebbe ammettere l’indicibile per uno Stato di diritto, ovvero di compiere una scelta che consapevolmente condurrebbe l’ordine giuridico-politico al di fuori del perimetro di una società politica democratica: per la quale la persona umana non può essere ridotta a cosa, non può avere un prezzo. Se non si vuole perdere tutto, per dirla con Kant, è necessario allora investire le proprie energie nella ricerca di alternative migliori, sul piano pratico, e, sul terreno teorico, coerenti con i principi di giustizia di uno Stato di diritto democratico.



*Professoressa Ordinaria di Filosofia,
Università di Bologna

12. Michel de Montaigne, *Essais* (1580); trad. it. *Saggi*, a cura di Vincenzo Enrico, Arnoldo Mondadori, Milano 1986, Libro II, pp. 42-46.



La Legge a Guantanamo: Tormento o Benedizione?⁽¹⁾



di Joseph Margulies*

Quando penso agli ultimi vent'anni, mi viene in mente la frase dei Grateful Dead: «*Lately it occurs to me, what a long strange trip it's been*».

I. COME MAI GUANTANAMO?

Immagino che la storia sia familiare, ma molto brevemente, per capire come si sia arrivati a Guantanamo, dobbiamo capire che gli attacchi sono stati interpretati, immediatamente, non come un reato ma come un atto di guerra, e che in questa guerra, l'obiettivo più importante era l'intelligence. Tutto ciò che è avvenuto in risposta all'undici settembre, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Occidente, Italia inclusa, si fa risalire a questa comprensione: questa era, ed è, una guerra di intelligence. Siete consapevoli, ad esempio, che tutte le vostre comunicazioni elettroniche possono essere lette dalla NSA. Naturalmente, l'11 settembre è stato un reato. Ma l'obiettivo primario dopo l'11 settembre non è stato quello di risolvere il reato – cioè, arrestare i responsabili e perseguirli – ma prevenire il prossimo attacco. L'amministrazione Bush ha capito, quasi dal primo giorno, che ci sarebbero state operazioni militari in Afghanistan, e che queste operazioni avrebbero portato alla cattura di sospetti prigionieri di Al Qaeda. E poi? Cosa dovrebbe accadere?

La risposta era semplice: gli Stati Uniti hanno voluto sviluppare una tipologia di

interrogatorio che permettesse di svuotare il contenuto della testa di un prigioniero. Avevano bisogno di un luogo, o diversi luoghi, dove qualsiasi interrogatorio potesse essere condotto in ogni momento, senza alcun controllo giudiziario o vincolo giuridico. Hanno voluto liberarsi dai limiti imposti dal diritto nazionale e internazionale. Secondo l'amministrazione Bush gli interrogatori nel mondo dopo l'11 settembre non dovevano più essere soggetti a nessuna restrizione, a eccezione di quelle che essi stessi sarebbero volontariamente posti.

La maggior parte di questi è stata condotta dai militari americani nelle basi in Afghanistan e Guantanamo. Per raggiungere la massima flessibilità, gli Stati Uniti hanno gettato via la Convenzione di Ginevra. La natura e la brutalità degli interrogatori militari varia moltissimo. Alcune persone vengono interrogate solo brevemente; tuttavia, molte altre centinaia, incluse praticamente tutte le persone trasferite a Guantanamo, sono state soggette a svariati abusi, inclusi la privazione del sonno, la manipolazione ambientale, posizioni di stress, umiliazioni fisiche e sessuali e violenze.

Abbiamo tentato *Rasul v. Bush* per rispondere a questo vuoto, questo posto senza i freni della legge. Abbiamo detto in *Rasul* che non c'è una prigione fuori la legge. Abbiamo voluto inserire la legge in un posto dove, ed a un tempo quando, non c'è-



ra ricettività della legge. Che dev'essere un modo per contestare la legittimità legale e fattuale della detenzione in un tribunale, e per mostrare che – in ogni caso particolare – lo Stato ha commesso un errore. Punto. E abbiamo vinto. La Corte Suprema ha detto che i detenuti potrebbero contestare le basi della loro detenzione in tribunale.

II. LA LEGGE COME TORMENTO

Anche se abbiamo vinto, la legge ha fallito a Guantanamo, in almeno tre sensi.

A. LA LEGGE COME COMPLICE

Primo, la legge ha permesso all'amministrazione Bush di creare Guantanamo. Ha permesso la tortura e le prigioni segrete. La legge ha permesso l'intera architettura del regime di detenzione dopo l'undici settembre. In realtà, il regime non sarebbe stato possibile senza la legge. Negli Stati Uniti, veneriamo la legge, e soprattutto la Costituzione. Non è possibile creare un nuovo aspetto della vita americana senza prima dimostrare che è coerente con la Costituzione, e non solo con le parole ma anche con lo spirito della Costituzione.

E quindi l'amministrazione ha dovuto stravolgere e contorcere la legge per adattarla a un luogo come Guantanamo ed a una pratica come la tortura. E l'ha fatto. Come ho scritto in un libro, *What Changed When Everything Changed, 9/11 and the Making of National Identity*, l'amministrazione ha reimmaginato ciò che la legge consente per preservare il nostro mito di innocenza e purezza. In questo senso, la legge è complice nel tormento. La legge fa parte del nostro incubo dopo 9/11 tanto quanto la tortura che ha permesso.

B. LA LEGGE COME FALSA SPERANZA

Anche la legge ha fallito in un senso diverso. In *Rasul*, non abbiamo vinto un risultato, ma un processo. Quando il tribunale – ogni

tribunale – crea un processo, vogliamo credere che sia vero, che sia reale. Vogliamo credere che i risultati del processo saranno divisi tra le parti perché i fatti non favoriranno sempre una parte rispetto all'altra, e quindi le regole che risolvono i casi non favoriranno una parte rispetto all'altra. Che, insomma, ci sia una possibilità di vittoria per tutte le parti. Altrimenti, non è un processo, è una finzione. Quella è la speranza di ogni processo e della legge che l'ha creato. In questo caso – in *Rasul* – abbiamo ottenuto il diritto di obbligare lo Stato a mostrare le basi legali e fattuali della detenzione di un detenuto. Ma la Corte Suprema ha lasciato i dettagli del processo ai tribunali di grado inferiore, e loro hanno creato un processo in cui lo Stato non può mai perdere e i detenuti non possono mai vincere. Mai. I dettagli non sono importanti ora; ci sono varie presunzioni a favore delle prove dello Stato. Ma il punto è solamente che non è un processo vero. È solo l'aspetto di un processo. È l'opportunità di entrare il tribunale e di iniziare il processo, ma come in un processo alle streghe, tutti conoscono l'esito prima che inizi.

C. LA LEGGE COME MITO

Anche la legge ha fallito in un terzo senso, un senso più complesso. In un modo collegato al mito della legge. Cioè, purtroppo, esiste un mito negli Stati Uniti che la legge funziona. Che la legge possa limitare il potere. E quando abbiamo vinto *Rasul*, tutti i giornali e le riviste e la TV hanno detto, "Guarda. Ci piace dire che siamo un paese di leggi e non di uomini, ed è vero. Anche in tempo di guerra, la legge funziona". In questo senso, la legge rafforza il suo stesso mito. Per me, questo è il mio tormento. Tante persone dicono che ho vinto qualcosa importante per quanto riguarda la legge, che *Rasul* sia una decisione storica. Ma non è vero. *Rasul* è vuoto.





III. LA LEGGE COME BENEDIZIONE

O forse no. Per tanti anni, pensavo che *Rasul* fosse stato vuoto. Ora non so. Due anni fa, sono stato in carcere ad Opera, una prigione di massima sicurezza vicino a Milano. Mi sono incontrato qualche volta con un gruppo di ex-mafiosi che sono stati sotto il 41bis. Perché non sono pentiti, vivono in un tipo di purgatorio. Non sono sotto il 41bis, ma neanche possono essere rilasciati. Sono liberi dall'incubo del 41bis ma non sono liberi. Da sempre. È straordinario. Ne *La Peste*, di Albert Camus, c'è una famosa frase. Il narratore disse delle persone intrappolate dalla peste, "*in a middle course between these heights and depths, they drifted through life rather than lived, the prey of aimless days and sterile memories*".

Nel mio ultimo giorno ad Opera, ho fatto una lezione su un libro che scrivo. Il mio soggetto è il perdono. Non perdono personale ma quello che chiamo, perdono sociale, e ho descritto la mia filosofia morale personale. Penso che non ci sia UN ALTRO. C'è solo noi. Questa filosofia mi lega, a un livello di umanità condivisa, a persone che hanno causato un dolore inimmaginabile, ma in ogni modo che conta, so che non sono diverso da loro e che loro non sono diversi da me. Come Roberto ci ha detto ieri quando ha raccontato la storia della *Stanford Prison Study*, tutti possono fare cose mostruose. E se tutti possiamo essere mostruosi, nessuno è un mostro. Ho detto che immagino un mondo molto più clemente del nostro. Un mondo in cui la punizione procede dalla premessa che i malfattori erano, sono, e rimarranno sempre uno di noi, e in cui l'obiettivo della punizione non è scacciare ma riportare. Un mondo in cui le persone non sono intrappolate nel loro passato.

Dopo la lezione, i ragazzi erano molto grati e riconoscenti, ma mi sembrava che fossero

grati in una misura che non può essere spiegata dalle parole che ho detto, ma piuttosto dal fatto che le avevo rese visibili. In quel momento, ho realizzato che spesso, la cosa più importante è rendere visibile l'invisibile e dichiarare a loro e al mondo che non sono stati dimenticati, non sono stati abbandonati e non saranno mai scacciati. Loro sono noi. Spesso, la cosa più importante non è la legge. Non sono i tribunali. È riconoscere la nostra umanità condivisa e dichiararla a loro e al mondo. E *Rasul* ha permesso tutto questo. In *Rasul* abbiamo ottenuto il diritto di visitare gli uomini e i ragazzi detenuti a Guantanamo e di portare la loro realtà al mondo. Abbiamo ottenuto il diritto di renderli visibili. E perché la loro realtà è stata spaventosa, rendere questa visibile è far vergognare coloro che la mantengono. E perché i governi non vogliono essere svergognati, quello che abbiamo fatto ha contribuito a screditare la prigione, rendendola illegittima e quindi costringendo al rilascio di centinaia di detenuti. Oggi ci sono 30 detenuti a Guantanamo. Più di 750 sono stati rilasciati. Non perché la legge lo richiedesse, ma perché lo richiedeva la pretesa di umanità.

Qual è la cosa più brutta a Guantanamo? È il fatto che Guantanamo rende l'umanità dei detenuti invisibili. In *Rasul* abbiamo vinto la capacità di renderla visibile. Quindi, anche se tutti loro fossero ancora a Guantanamo, la legge avrebbe comunque permesso una benedizione perché la loro umanità sarebbe stata resa visibile e non sarebbe andata persa. A volte, in un mondo freddo, è tutto ciò che si può chiedere. Quindi, alla domanda – "La legge a Guantanamo: Tormento o Benedizione?" – la risposta è sì.

*Professore di Law and Government,
Cornell University


(1)- Testo dell'intervento al Convegno "Il ritorno della crudeltà: il diritto come tormento", tenutosi a Catanzaro il 21 e 22 giugno 2024, promosso dall'Università Magna Graecia e patrocinato anche Camera Penale "Alfredo Cantàfora" di Catanzaro.



*Saggi, casi e analisi
per capire in profondità
il nostro presente*



La tortura imperita



di Fausto Giunta*

1. La lunga storia della tortura registra un'importante svolta con l'avvento dell'età moderna. Dalle severe critiche di Cesare Beccaria diparte un filone di pensiero, di impronta razionalista e personalista, che domina, per il vero non incontrastato, il dibattito odierno. Utilizzata fin dall'antichità come legittimo strumento investigativo e probatorio, la tortura costituisce in molti ordinamenti giuridici un delitto gravemente punito, anche in ottemperanza alle richieste provenienti da fonti costituzionali e convenzionali. Per il vero rimangono sul tappeto anche proposte favorevoli a un suo impiego sorvegliato (addirittura medicalmente assistito) finalizzato a contrastare le più temibili forme di criminalità organizzata, come il terrorismo globale. Nel continente europeo, però, queste fughe in avanti sono opinioni isolate.

Da noi, come noto, il delitto di tortura è stato inserito all'art. 613-*bis* c.p. dalla legge 14 luglio 2017, n. 110. Si tratta di una fattispecie incriminatrice che, aversata già prima della sua entrata in vigore, ha continuato a esserlo anche dopo. Alla ritenuta inopportunità di criminalizzare l'operato delle Polizie di Stato, impegnate nel contrasto del crimine, si sono aggiunte le censure concernenti la formulazione della fattispecie incriminatrice. Non è azzardato affermare che la nuova figura di reato è riuscita a scontentare quasi tutti.

Ciò ha alimentato critiche ulteriori e ancora più radicali, che sono sfociate nella proposta di legge n. 623 (presentata alla Camera dei deputati il 23 novembre 2022), avente ad oggetto l'abolizione del delitto di nuovo conio. A quest'ultimo proposito si fanno valere due argomenti, l'uno non veritiero, l'altro poco persuasivo. Da un lato, si ridimensiona la preoccupante entità del fenomeno criminoso, confermata, se mai occorresse, dalla cronaca degli ultimi tempi. Dall'altro lato, si sostiene la superfluità dell'innovazione, rilevando che il suo spazio operativo è già occupato da altre fattispecie incriminatrici: dalle percosse alle lesioni, dalle minacce al sequestro di persona. In realtà, la tortura è concetto poliedrico, che comprende vessazioni non sempre riconducibili agli anzidetti tipi criminali.

Del tutto fondati sono invece gli appunti mossi alla formulazione della fattispecie, foriera di questioni interpretative che, almeno in parte, si sarebbero potute evitare adottando una tecnica legislativa più accorta. Essendo logorroica e pletorica, la nuova figura di reato costituisce un fulgido esempio di insipienza legislativa.

2. La complessità del tema affonda le radici già nel terreno dell'oggettività giuridica. Per il nostro codice, la tortura è un delitto contro la libertà morale. La collocazione sistematica, tuttavia, ha un valore puramen-



te indicativo del bene tutelato. Se si guarda alla notevole varietà dei fatti astrattamente rientranti nel delitto di tortura, ci si avvede agevolmente che il comune denominatore offensivo consiste nella dignità personale. La tortura può ledere anche altri beni della persona (oltre alla libertà morale, quella personale, nonché l'integrità fisica e psichica). Da qui la sua natura di reato eventualmente plurioffensivo.

Un giudizio adesivo merita la scelta politico-criminale del nostro legislatore concernente la latitudine dell'intervento punitivo. Più che mai in un diritto penale di ispirazione liberale, va assoggettata a pena non solo la tortura con abuso dei poteri coercitivi pubblici, ma anche quella che si verifica nel contesto di relazioni private, caratterizzate dalla posizione di supremazia dell'agente rispetto alle vittime potenziali.

Si rende necessario, pertanto, tracciare un duplice e problematico confine operativo, l'uno tra la tortura c.d. di Stato e l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), l'altro tra la tortura privata (o anche detta comune) e i maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.). Quanto al primo, considerato che l'interferenza normativa riguarda il fatto commesso dal pubblico ufficiale, il discrimine sembrerebbe dipendere dal grado di arbitrarietà della condotta, più marcato nella tortura di quanto non sia nell'abuso di misure di rigore, che sono pur sempre disciplinate dalla legge. Il confine con i maltrattamenti, invece, andrebbe ricercato nella maggiore sofferenza prodotta dai singoli atti di tortura.


3. Ma le problematiche attinenti alla struttura del reato interessano anche i rapporti interni al disposto dell'art. 613-bis c.p. Il legislatore non ha provveduto a scindere con la dovuta nettezza le due ipotesi di tortura, che avrebbero meritato di essere collocate in altrettanti articoli di legge, ciascuno


con la sua rubrica. Si sarebbe chiarita in tal modo l'autonomia delle figure di reato. Invece, la loro previsione contestuale e l'anteposta collocazione della tortura comune ha indotto l'orientamento prevalente a qualificare quest'ultima come reato-base e a relegare la ben più grave tortura c.d. di Stato al ruolo di fattispecie circostanziale con tutto ciò che ne consegue, a partire dalla sua attrazione nel vortice del bilanciamento con eventuali attenuanti concorrenti *ex art.* 69 c.p. Ad un attento esame, però, questa conclusione non è obbligata. Il fatto descritto dal secondo comma dell'art. 613-bis c.p. è simile a quello del primo comma sotto il profilo della condotta, non anche per il resto. Ciò riabilita la tesi che si tratti di figure autonome di reato, accomunate dal groviglio delle problematiche concernenti le molteplici modalità esecutive.

4. Secondo il disposto dell'art. 613-bis, comma 1, c.p., la tortura è integrata da tre distinte condotte, necessariamente attive e rilevanti anche singolarmente, quali le violenze, le minacce gravi e l'agire con crudeltà.

Mentre le prime due sono tipizzate con un lessico ben noto alla parte speciale, la terza condotta, nel riproporre la dicitura della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4, c.p., sembrerebbe consistere in comportamenti anche doverosi o altrimenti leciti posti in essere con modalità tanto gratuite, quanto efferate o umilianti.

Il requisito della "crudeltà", in mancanza di altre connotazioni dell'agire illecito, allenta la determinatezza della fattispecie incriminatrice nell'intento di abbracciare condotte torturanti non rientranti nella violenza o nella minaccia (come la deprivatione del sonno già conosciuta in epoca medievale e magnificata dal giurista Ippolito Marsili perché efficace pur senza affliggere il corpo). A ciò si aggiunga che di "crudeltà" si può parlare tanto al singolare, quanto al plu-





rale. Il canone dell'interpretazione sistematica inclina per la seconda opzione. Questa preferenza non implica, però, che la tortura sia un reato abituale; essa semmai rompe le simmetrie che intercorrono con il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.

Le condotte descritte dall'art. 613-*bis*, comma 1, c.p. possono distanziarsi nel tempo o verificarsi in un unico contesto spazio-temporale, come accade nel caso del pestaggio eseguito attraverso una pluralità di percosse. Nel caso specifico, dunque, l'uso del plurale allude alla dimensione naturalistica della condotta, che deve cagionare acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.

Si tratta di eventi diversi. La sofferenza fisica può essere temporanea e non necessariamente patologica. Il trauma psichico, verificandosi *in interiore homine*, richiede per il suo accertamento un sapere specialistico di tipo consulenziale. Restano irragionevolmente atipiche le omissioni, pure in presenza di un obbligo di agire, come la privazione di acqua e cibo. Trattandosi di autentiche forme di tortura sarebbe stata opportuna la loro tipizzazione in un'apposita disposizione di legge.

5. Quanto al teatro dell'azione, si delineano altrettanti scenari.

Nel primo il soggetto passivo si trova in stato di privazione della libertà personale. Può trattarsi di una pregressa condizione di cattività (lecita o meno) o di una modalità esecutiva della tortura, con la conseguenza che in quest'ultimo caso il sequestro di persona rimane assorbito nel delitto di cui all'art. 613-*bis* c.p. quando cessano insieme.

Nel secondo contesto l'agente è legato al soggetto passivo da un preesistente rapporto di custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, quali elementi, non necessariamente normativi, espressivi di una relazione asimmetrica tra il reo e la vit-

tima, che può essere anche di puro fatto. Il più delle volte il reo sarà un garante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. Ma non è questo che rileva ai nostri fini, bensì la forza condizionante dei poteri del reo che restringono la libertà della vittima.

Nel terzo e ultimo scenario, il soggetto passivo presenta una ridotta capacità di resistere o sottrarsi all'aggressione a causa delle sue condizioni, anche temporanee, di vulnerabilità fisica o psicologica.

6. Chiudono il primo comma dell'art. 613-*bis* c.p. due condizioni di punibilità tra loro indipendenti.

La prima richiede che il fatto sia commesso mediante più condotte, che, come si è detto, devono intendersi in senso naturalistico. Così facendo, il legislatore ha escluso la punibilità di singoli atti di violenza (come un'unica percossa), che potranno rilevare ai sensi di altre fattispecie. Si tratta di una soluzione discutibile perché taglia fuori dal raggio di azione della pena quelle torture unisussistenti e non altrimenti tipiche, come la simulazione dell'uccisione della vittima o il getto di acqua fredda sul corpo denudato del soggetto passivo.

La seconda condizione di punibilità consiste nel trattamento inumano e degradante quale conseguenza della condotta. In realtà e come si diceva, più che di un effetto della tortura, si tratta del suo principale carattere e va considerato come elemento costitutivo del reato.

7. Se la tortura privata (o comune) non richiede il possesso da parte del reo di una particolare qualifica soggettiva, potendo risultare sufficienti i corrispondenti poteri di fatto sulla vittima, la tortura c.d. di Stato, specie se la si considera una fattispecie autonoma, costituisce un reato esclusivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, commesso con abuso dei



poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Almeno un cenno merita il terzo comma dell'art. 613-*bis* c.p., che esclude la configurazione della tortura c.d. di Stato nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. La precisazione appare un tacito e ridondante richiamo della scriminate prevista dall'art. 51 c.p. È chiaro, infatti, che i contenuti afflittivi previsti dalla legge, primi tra tutti quelli propri della pena detentiva, non possono costituire atti di tortura per il principio di non contraddizione che caratterizza gli elementi negativi del fatto.

Questa precisazione impone di tornare sui rapporti con il delitto previsto all'art. 608 c.p. E precisamente, mentre la tortura infligge sofferenze che esorbitano dalle modalità esecutive delle misure limitative dei diritti, l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti si mantiene pur sempre nell'orbita disciplinare. L'art. 608 c.p. incrimina la sottoposizione a misure di rigore non consentite sotto il profilo dei presupposti e della misura, ma comunque previste sotto il profilo tipologico.


8. La complessa e imperfetta articolazione del delitto di tortura si riflette sull'oggetto del dolo generico nel cui fuoco rientreranno, di volta in volta, le numerose e variegata

sottofattispecie di cui si è detto. Un'ipotesi speciale di omicidio doloso, realizzata mediante tortura e punita con l'ergastolo, è prevista all'ultimo comma.

Necessariamente non voluti dovranno essere, invece, gli eventi aggravatori contemplati al quarto e quinto comma dell'art. 613-*bis* c.p., quali le lesioni personali, anche gravi e gravissime, e la morte del soggetto passivo. La lettera della legge conduce alla conclusione paradossale di ritenere inapplicabili proprio al delitto più grave i consistenti aumenti di pena previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 613-*bis* c.p. solo in relazione ai fatti di cui al primo comma.

Sotto il profilo commisurativo, dunque, la nuova figura di reato autorizza valutazioni molto diverse tra loro, che amplificano a dismisura la discrezionalità del giudice. Questa volta non è l'interprete che invade uno spazio istituzionale altrui. È il carattere labirintico della tortura penalmente rilevante che delega al giudice la ricerca di vie d'uscita non tracciate dal progettista. Quanto più la scelta politico-criminale è compromissoria, tanto più deve rispettare i canoni della buona legislazione. La norma imperita genera mostri.

**Professore Ordinario di Diritto Penale,
Università di Firenze*



La *conditio inhumana* nei Centri di detenzione amministrativa



di Donatella Loprieno*

1. QUALCHE FATTO. - In una coraggiosa, quanto isolata, sentenza del Tribunale di Crotona del 2012¹, il giudice dell'epoca si interrogava sulla legittimità delle condizioni di trattenimento dei cittadini stranieri alla stregua del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'art. 3 della CEDU, per come interpretato dalla giurisprudenza della relativa Corte. Dopo aver richiamato le principali sentenze in cui il Giudice di Strasburgo aveva proceduto ad affinare la giurisprudenza sulla violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti², il giudice crotonese rilevava, senza mezzi termini, che «dall'esame del fascicolo fotografico (in atti), nonché dall'ispezione diretta dei luoghi, è risultato che gli imputati sono stati trattenuti nel Centro di Identificazione e di Espulsione di Isola Capo Rizzuto in strutture che – nel loro complesso – sono al limite della decenza, ossia di *conveniente alla loro destinazione*: che è quella di accogliere *esseri umani*. E si badi, esseri umani in quanto tali, e non in quanto stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; per cui lo *standard* qualitativo delle condizioni di alloggio non deve essere rapportato al cittadino straniero

medio (magari abituato a condizioni abitative precarie), ma al cittadino medio, senza distinzione di condizione o di nazionalità o di razza». Si richiamava, nel caso di specie, la configurabilità della legittima difesa per le condotte di danneggiamento e resistenza aggravata dei tre imputati anzitutto «in ragione dell'ingiustizia dell'offesa ai loro diritti fondamentali, primo tra tutti (in ordine assiologico) quello alla loro dignità umana, lesa da condizioni di trattenimento indecenti». Le condotte dei tre imputati apparivano agli occhi del giudice come la sola forma di manifestazione di protesta efficace quantomeno per impedire il regolare svolgimento dell'attività di gestione del centro. Tra il 10 e l'11 agosto del 2013, un'altra rivolta, scatenata probabilmente dalla morte "sospetta" di un *ospite* marocchino, rese temporaneamente inagibile una parte del CIE di Sant'Anna³.

Dalla vicenda succintamente richiamata sono passati dodici anni durante i quali un numero impressionante di altre rivolte, con relativa devastazione di ambienti, e proteste eclatanti si sono consumate all'interno dei centri di detenzione amministrativa sparsi sul territorio nazionale. L'ultima di cui si

1. Sent. 1410 del 12 settembre 2012, Tribunale di Crotona, sezione penale.

2. E, in particolare, le sentenze *Tabash c. Grecia* del 26 novembre 2009 (ric. n. 8256/07) e *M.S.S. c. Grecia e Belgio* del 22 gennaio 2011 (ric. n. 30696/09).

3. Non si dimentichi che il 25 luglio del 2017 ha preso avvio il processo "Jonny" proprio in ordine alla gestione del Cara di Isola Capo Rizzuto e sulle probabili infiltrazioni 'ndranghetistiche nella stessa.




ha contezza, nel momento in cui si scrive, è avvenuta nel CPR di Milo a Trapani il 16 novembre 2024. Notizie di stampa riferiscono che cinque agenti del reparto mobile di Palermo sono rimasti feriti nel tentativo di sedare la rivolta. Sempre dalla stampa si apprende che un esponente di rilievo del SAO auspica “che venga approvato al più presto al Senato il ddl sicurezza. Tale ddl, sostenuto da tempo dal SAP, prevede l’inasprimento delle pene per chi usa violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nel caso di specie, la modifica del ddl 1236 del 2024 art. 26, secondo cui coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni”.

Che questa sia una soluzione per porre fine al ciclo della violenza nei centri di detenzione amministrativa per persone migranti è dato dubitare, e non poco. E prima di argomentarne le ragioni in punta di diritto, occorre – io credo – insistere sui “fatti” facendoci guidare però da alcuni punti fermi. Tra questi, al momento, basti richiamare come la Corte Edu ha, da sempre, ritenuto che gli standard di tutela di cui all’art. 3, CEDU pur essendo stati elaborati avuto riguardo al contesto penitenziario, si applicano ad ogni forma di privazione della libertà personale, in qualsiasi posto essa si realizzi e certamente anche (e, forse) soprattutto all’interno dei CPR. Di ciò è testimonianza una sentenza molto recente che il giudice di Strasburgo ha adottato con riferimento alla detenzione amministrativa di una donna con evidenti vulnerabilità di natura psichiatrica all’interno del CPR di Ponte Galeria a Roma. Accogliendo la richiesta di adozione di un

provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 39 CEDU, nella decisione n. 17499/2024 del 3 luglio 2024, la Corte Edu ha ordinato al Governo italiano la liberazione della donna in detenzione amministrativa e il trasferimento in una struttura adeguata al suo stato di salute, incompatibile, alla luce dell’art. 3 CEDU, con lo stato detentivo. Detto in altri termini e più chiari termini, la detenzione in un CPR (in una cella di isolamento) di una persona con problemi di salute mentale è contraria a divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Duole ammetterlo ma il caso di Camelia ed il trattamento disumano ad essa inflitto non è da considerare l’eccezione bensì la regola. Nei CPR le violazioni dei diritti fondamentali della persona umana sono sistemiche e non ci sono meccanismi atti ad evitare che tali violazioni possano *degenerare* in trattamenti inumani, degradanti e crudeli se in tortura.

2. I RAPPORTI. Per capire cosa succede davvero nei luoghi in cui si consuma la detenzione amministrativa occorrerebbe leggere i numerosi rapporti che, nel corso degli anni, diverse ONG (ma anche associazioni e singoli giornalisti) hanno coraggiosamente elaborato e pubblicato a cominciare dal *Report di Medici senza Frontiere* del 2004⁴. In realtà, e paradossalmente, occorrerebbe ritornare a leggere il “Rapporto della Commissione per le verifiche e le strategie nei Centri di accoglienza e Permanenza Temporanea”, meglio noto come Rapporto De Mistura, consegnato a fine gennaio 2007 dopo un semestre di lavoro e visite sul campo. Con toni pacati ma fermi, nel Rapporto si suggeriva una rivisitazione dell’allora sistema normativo nel senso di ricondurre le



4. “Rapporto sui Centri di Permanenza Temporanei e di Assistenza”, *Medici Senza Frontiere*, 2004, ove si legge che “nonostante siano state riscontrate profonde differenze nelle strutture, alcune dinamiche negative di presentano indistintamente in ogni centro. Per dinamiche negative di intendono gli episodi di autolesione, le risse all’interno dell’area detentiva ed eccessiva ingerenza delle forze dell’ordine nella gestione di alcuni centri” (p. 189). Le strutture di Trapani, Lamezia Terme e Torino “non assicurano la minima dignità ai trattenuti presenti nel centro” (p. 190).





espulsioni alla loro natura di provvedimenti necessari da applicarsi come *ultima ratio* e di proponeva il superamento dei CPTA (Centri di Permanenza Temporanea e di Assistenza, così si chiamavano all'epoca) «attraverso un processo di svuotamento [...] di tutte le categorie di persone per le quali non c'è bisogno di trattenimento».

Nel 2016, per arrivare a tempi più recenti, *Amnesty International* ha pubblicato *Hot-spot Italy. How EU's flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights*, al cui interno la parola "tortura" compare ben 49 volte. E ancora i report *Dietro le mura. Abusi, violenze e diritti negati nei CPR d'Italia*, a cura della campagna "LasciateCIEntrare" del 2022, i report della "Rete mai più lager – No ai CPR", del Naga (*Al di là di quella porta – Un anno di osservazione dal buco della serratura del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano del 2023*) e, ancora, a cura del CILD, *L'affare CPR. Il profitto sulla pelle delle persone migranti*, 2023. Tra le fonti ufficiali, sicuramente le relazioni al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e i rapporti sulle visite realizzate nei diversi CPR sono essenziali per comprendere fino in fondo quali siano le condizioni di estremo degrado (*in primis* igienico-sanitarie) in cui sono costrette a vivere le persone trattenute.

Molto di recente, è stato poi pubblicato l'interessantissimo report "*Trattenuti. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri*", nato dalla collaborazione tra ActionAid e il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari (2024). I dati e le informazioni, faticosamente, raccolti in quest'ultimo rapporto ci mettono di fronte anche al costo complessivo del sistema detentivo per stra-

nieri: nel periodo 2018-2023, esso è stato di quasi 93 milioni di euro, il 64% dei quali relativi a pagamenti erogati agli enti gestori. In questo stesso lasso di tempo, sono stati spesi oltre 33 milioni di euro per costi di manutenzione, più del 76% dei quali per interventi di manutenzione straordinaria legati ad interventi di ristrutturazione in seguito ad episodi di devastazione che hanno portato alla chiusura totale o parziale di alcuni centri. Dato quest'ultimo che ci riconduce a riflettere sulla sensatezza di interventi normativi volti a penalizzare oltremodo "coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti".

La scaturigine della invivibilità di questi luoghi è altrove e verrebbe da dire *in re ipsa*. Ho altrove provato a sostenere le ragioni, di natura squisitamente giuridico-costituzionali, che conducono a ritenere l'istituto della detenzione amministrativa in sé e per sé incompatibile con i principi della Costituzione repubblicana del 1948⁵ e a ritenere inammissibili quelle ricostruzioni volte a considerare diversamente violabile l'inviolabile libertà personale delle persone straniere⁶. In questa sede, tuttavia, credo ci si possa soffermare su una delle ragioni, invero la più macroscopica, da cui scaturiscono le condizioni di estremo degrado dei CPR.

3. Alla ricerca dei "modi" del trattenimento. La fonte del diritto chiamata a definire non solo i "casi" ma anche i "modi" della detenzione amministrativa dello straniero è questione di non poco conto. Appurato senza nessun margine di dubbio che di restrizione della libertà personale si tratta, è lo stesso art. 13 Cost., nel suo se-

5. Si veda il mio "*Trattenere e punire*". *La detenzione amministrativa dello straniero*, Napoli, 2018.

6. Ho affrontato questa tematica in "*Quale libertà personale per lo straniero in detenzione amministrativa?*", in C. Panzera, A. Rauti, "*Attualità di diritto pubblico*", III, Napoli, 2024, pp- 89-114.



condo comma, a individuare l'organo dello Stato e la relativa fonte del diritto che soli possano individuare casi e modi di detenzione, ispezione, o perquisizione personale e di "qualsiasi altra restrizione della libertà personale". Questo atto giuridico «non può che essere solamente la legge perché il suo contenuto è stabilito dall'unico potere direttamente rappresentativo della volontà popolare: il Parlamento. Questa riserva di legge, da intendersi dotata di valore assoluto, cioè escludente qualsiasi altra fonte del diritto che non goda di rango primario e che intervenisse anche solo per disciplinare marginali aspetti di dettaglio»⁷, ha almeno una duplice valenza garantistica. Anzitutto, esclude l'intervento di poteri (Governo e pubblica amministrazione) il cui operato non presenta le caratteristiche, formali e sostanziali, di quelle tipiche delle assemblee parlamentari (rappresentatività, dialettica maggioranza/opposizione, pubblicità e trasparenza delle sedute); in secondo luogo, la riserva assoluta di legge in materia di libertà personale non affida un potere illimitato al legislatore ordinario. Insomma, laddove vi sia riserva assoluta di legge, come insegnano i maestri, tutta la disciplina deve essere «integralmente dettata dalle leggi (ovvero dagli atti aventi forza di legge): tanto da rendere incostituzionale la previsione di regolamenti (fatta forse eccezione per quelli meramente esecutivi delle leggi in questione), come pure il conferimento di poteri discrezionali a favore della pubblica amministrazione»⁸.

E, invece, quanto ai modi della detenzione amministrativa, la prima cosa che balza agli occhi è che l'art. 14, co. 2, TUI è stata, per

più di un ventennio, la sola norma di rango primario in materia e che, però, per la sua stringatezza ben poco poteva dirsi soddisfacente dei requisiti costituzionalmente richiesti. La citata disposizione del TUI si limitava, infatti, a specificare che lo straniero è trattenuto nel centro «con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità», che è assicurata in ogni caso la corrispondenza anche telefonica con l'esterno, richiamandosi poi a quanto previsto dall'art. 2, co. 6, TUI⁹. Soltanto nel 2020, ed esattamente con il d.l. n. 130 (conv. in l. n. 173/2020) tale disposizione è stata modificata prevedendosi ora che «lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno».

La novella del 2020 ha poi inserito il nuovo co. 2bis a norma del quale «Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale». Modifiche, queste ultime, che non a torto sono state qualificate come «meramente cosmetiche, con cui vengono ribaditi principi che già sarebbero risultare ovvi» e che non superano il vizio originario di essere generiche e «ridondanti



7. C. MARTINELLI, Articolo 13, in AA.VV., *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Vol. I, Bologna, 2018, 105-106.

8. Così L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Bologna, 1991, 171.

9. A norma del quale «ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato».





raccomandazioni di principio, senza fornire alcuna vera indicazione all'autorità amministrativa in ordine ai "modi" di gestione dei centri»¹⁰.

Escludendosi che la libertà di corrispondenza, per quanto importante, possa essere considerata garanzia sufficiente del rispetto della riserva di fonte, lampante e plateale appare l'omissione di prescrizioni di rango primario sulle modalità della detenzione amministrativa. Nulla, infatti, da questa disposizione poteva trarsi quanto ai requisiti delle strutture, alla loro dislocazione sul territorio e men che meno sul complessivo sistema dei diritti da assicurare agli stranieri detenuti. La disposizione in esame contiene, infatti, una chiosa finale che rimanda a modalità detentive pienamente rispettose della dignità umana, preceduta da un altrettanto generico riferimento alla categoria, di per sé, amplissima di "assistenza" senza specificare a quale categoria di bisogni della persona in detenzione amministrativa occorre rispondere in termini di servizi, strutture e personale. Una sorta di delega in bianco che ha aperto al potere esecutivo una amplissima sfera di discrezionalità e finendo per giustificare «di tutto e di più»¹¹, mettendoci di fronte ad «una sostanziale omissione di prescrizioni specifiche di rango legislativo sulle modalità con le quali è realizzata la restrizione della libertà personale disposta dall'art. 14»¹² TUI.

È, invece e problematicamente, contenuta negli artt. da 20 a 23 del Regolamento di attuazione del TUI (d.P.R. n. 394 del 1999) la disciplina di alcuni aspetti delle modalità di trattenimento e di funzionamento dei centri. Al di là del *fatto* che tali previsioni non abbiano fornito indicazioni sufficienti, e le stesse

sono talora pleonastiche, resta inequivoco che trattandosi di fonte secondaria sono, di per sé stesse, inidonee a soddisfare la riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. In particolare, all'art. 20, co. 3, del richiamato Regolamento si dispone, quanto ai modi del ripristino del trattenimento, che lo straniero, all'atto di ingresso del centro, venga informato che, in caso di indebito allontanamento, la «misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica». Alle "Modalità del trattenimento" è interamente dedicato l'art. 21 che, a scanso di equivoci, dopo aver specificato che si devono garantire «nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno [...], la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona umana», ribadisce «l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro». Al co. 8 dell'art. 21, si prescrive, in linea del tutto programmatica e replicando quanto già disposto dall'art. 14 TUI, che nell'ambito del Centro siano assicurati i servizi necessari alle esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale, le modalità di svolgimento delle visite. E, tuttavia, tale comma con una delega di secondo livello trasferisce completamente all'autorità amministrativa (il prefetto, sentito il questore) l'adozione delle misure di cui sopra in «attuazione delle disposizioni recate dal decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministero dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'art. 14, comma 2 del testo unico». Analoghe perplessità sorgono anche in riferimento a quanto prevede il

10. L. MASERA, *L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 nella parte in cui non contiene una disciplina sufficientemente precisa dei "modi" del trattenimento nei CPR*, in *Questione Giustizia*, maggio 2022.

11. A. PUGIOTTO, *Di qua della manica*, cit., 370.

12. A. DI MARTINO, *La disciplina dei «C.I.E.» è incostituzionale*, in *penalecontemporaneo.it*, 2012, 4, che aggiunge «quando la Costituzione richiede la definizione per legge dei "modi" della restrizione [...] intende fare riferimento alla necessità che la legge indichi requisiti *ulteriori* rispetto a quelli della mera coercizione».




co. 9 dell'art. 21 in materia di provvedimenti riguardanti la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico all'interno dei centri, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che venga violata. In tali casi, il questore, avvalendosi degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la «necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla». In cosa consista questa *collaborazione* e a che titolo il personale che, a vario titolo, presta la propria attività nel centro possa o, meglio, debba, fornirla resta avvolta da una inquietante coltre di nebbia. Il 19 maggio 2022 è stata adottata la nuova «Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni». All'art. 1 ci si premura di ribadire che allo straniero trattenuto sia assicurata la «necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali dello straniero, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di esigenze particolari o vulnerabilità, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal Centro e di porre in essere condotte violente nei confronti di persone o di beni». La direttiva appena richiamata riporta in allegato una «Carta dei diritti e dei doveri» che elenca una lunga serie di servizi a cui lo straniero trattenuto dovrebbe avere accesso e una serie assai più stringata di doveri; definisce i requisiti minimi dell'ambulatorio medico e strumentario presente nel centro e allega i modelli di

protocollo di intesa da stipulare tra i prefetti territorialmente competenti e le aziende sanitarie/ospedaliere.

Benché sia da apprezzare lo sforzo di meglio definire l'organizzazione e i servizi ad opera della Direttiva del 2022, non può che rimarcarsi ancora una volta come le modalità del trattenimento amministrativo degli stranieri nei CPR siano contenute in atti non di rango primario. E ciò ha «come precipitato immediato l'inserimento dei centri in un cono d'ombra ordinamentale»¹³, il tutto aggravato dalla difficoltà di accesso alle fonti sub-regolamentari che stabiliscono le condizioni di (in)vivibilità all'interno dei centri. Un vero e proprio capovolgimento dell'ordine gerarchico delle fonti che non può lasciare indifferenti.

Qualche spiraglio, invero, si è aperto – nella giurisprudenza costituzionale – in materia di disciplina dei modi della restrizione della libertà personale che ha anche validamente guidato la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, TUI.

4. Uno spiraglio. La giurisprudenza costituzionale che ha aperto nuovi scenari atti a ricondurre sotto l'egida della Costituzione le garanzie della libertà personale degli stranieri ristretti nei CPR è stata resa con la sent. n. 22 del 2022. Qui, il Giudice costituzionale ha affrontato direttamente una questione concernente la disciplina delle concrete modalità di funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), già Ospedali psichiatrici Giudiziari (OPG), affidata quasi per intero a normative di rango secondario. Dopo aver ricostruito ruolo e funzioni delle REMS nel nostro ordinamento giuridico, la Corte costituzionale rileva come la normativa in tale materia non possa considerarsi satisfac-



13. A. DI MARTINO, I «C.I.E», le fonti e l'articolo 1 della Costituzione, in Aa.Vv., *Libertà dal carcere, libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, Torino, 2017, 110.





tiva degli artt. 13, co. 2, 25, co. 3 e 32, co. 2 Cost. In effetti, la sola disposizione di rango primario era costituita dall'art. 3^{ter} del d.l. n. 211/2011, come convertito dalla l. n. 9/2012, e la stessa si limitava a stabilire i principi che avrebbero dovuto segnare il passaggio dal modello OPG a quello delle REMS (esclusiva gestione sanitaria, attività di vigilanza perimetrale e di sicurezza esterna, destinazione di norma di tali strutture a soggetti residenti nella regione). Il co. 2 dello stesso articolo, poi, demandava pressoché interamente la regolamentazione delle REMS a un successivo decreto non regolamentare del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza Stato e autonomie locali. Di conseguenza, osserva la Corte, la gran parte della vigente disciplina in materia di REMS si fonda su atti non primari (un decreto ministeriale, un accordo adottato in Conferenza unificata e «a cascata, su tutti gli atti conseguenti adottati a livello delle singole Regioni e Province autonome»). Ed è qui che la Corte costituzionale recupera il portato garantistico dell'istituto della riserva di legge: «La necessità che una fonte primaria disciplini organicamente tale misura a livello statale, stabilita dalla Costituzione, risponde a ineludibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei suoi destinatari, particolarmente vulnerabili proprio in ragione della loro malattia. [...] Gli artt. 13 e 32, secondo comma Cost., unitamente all'art. 2 Cost. [...] esigono che il legislatore si assuma la delicata responsabilità di stabilire [...] se e in che misura sia legittimo l'uso della contenzione all'interno delle REMS, ed eventualmente quali siano le ammissibili modalità di esecuzione». E, ancora, «la legge non può non farsi carico della necessità di disciplinare in modo chiaro, e uniforme per l'intero territorio

italiano, il ruolo e i poteri dell'autorità giudiziaria, e in particolare della magistratura di sorveglianza, rispetto al trattamento degli internati nelle REMS [...]»¹⁴.

Il ragionamento del Giudice delle leggi e le conclusioni cui giunge paiono assai chiare: quando è in discussione una misura che incide sulla libertà personale, la riserva di legge di cui all'art. 13, co. 2, Cost. impone che anche i “modi” della privazione della libertà personale siano compiutamente disciplinati da una fonte primaria, non potendosi rinviare quasi integralmente alle fonti subordinate. Non è certamente un caso che due recentissime ordinanze motivate di rinvio, del 17 novembre 2024, emesse dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma¹⁵, ed entrambe relative al comma 2, art. 14 TUI, facciano espresso riferimento alla giurisprudenza costituzionale resa con la sent. n.22/2022. In particolare, il giudice remittente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 2, TUI per violazione della riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, co. 2, Cost. nella parte in cui non disciplina puntualmente i modi e i procedimenti per la restrizione della libertà personale all'interno dei CPR; nella parte in cui non prevede i diritti e le forme di tutela dei detenuti; nella parte in cui non indica l'autorità giudiziaria competente al controllo dei “modi” di restrizione della libertà personale delle persone straniere in stato di “detenzione amministrativa” e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; nella parte in cui non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorità giudiziaria; nella parte in cui rinvia, pressoché integralmente, a una fonte subordinata. Ora non resta che aspettare la decisione della Corte costituzionale.

**Professoressa Associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università della Calabria*

14. Punto 5.3.2. del *Cons. in diritto* della sent. n. 22/2022.

15. Il testo delle ordinanze è reperibile al seguente link: <https://lc.cx/nnKUWm>



BANCA  **MONTEPAONE**
GRUPPO BCC ICCREA

CONNETTORI di COMUNITÀ

 **Fondazione**
BANCA MONTEPAONE

IL MUSABA: la visione di Nik Spatari

di Nicola Tavano*

Il MUSABA è un'isola.

Il MUSABA è una macchia di colore che si fa largo in un territorio brullo.

Il MUSABA ricorda da vicino il disegno utopistico della Città del Sole di Tommaso Campanella, a cui il suo (co)creatore, Nik Spatari, ha dedicato diverse opere.

E il MUSABA è un luogo eccezionale, proprio come Nik Spatari.

Spatari nasce a Mammola nel 1929. Sin da giovanissimo, manifesta una spiccata propensione per le arti, tanto da vincere, a soli nove anni, il suo primo premio internazionale. Ancora bambino, perde l'udito ma ciò non gli impedisce di perfezionare, da assoluto autodidatta, le sue capacità artistiche.

Poco più che ventenne, comincia ad allargare i suoi orizzonti valicando i confini italiani, stabilendosi, sul finire degli anni '50, a Losanna. In quel periodo, conosce Hiske Maas, sua compagna di vita e artefice, insieme allo stesso Spatari, negli anni successivi, del MUseo di Santa Barbara.

Si trasferiscono a Parigi, dove Spatari frequenta e collabora con personaggi del calibro di Le Corbusier, Jean Cocteau, Max Ernst e Pablo Picasso.

Nel 1966 decidono di tornare in Italia. Dapprima a Milano, dove fondano una galleria d'arte e, poco dopo, in Calabria. Dopo un breve soggiorno a Chiaravalle Centrale, dove Spatari realizza alcune opere per il

convento dei Frati Minori Cappuccini, decidono di stabilirsi nel suo paese natio, Mammola, in località Santa Barbara, dove sostanzialmente Spatari è rimasto fino alla fine dei suoi giorni, continuando incessantemente a lavorare alla sua creatura. La coppia, infatti, ottiene in concessione dalla curia il complesso monastico di Santa Barbara, ormai in rovina e sommerso dai rovi.

Negli anni, la loro pervicacia consente al neonato Parco museale di raggiungere le dimensioni attuali, con diverse e successive annessioni di territori limitrofi.

Il loro percorso è stato, però, tutto fuorché sereno. Oltre alle comprensibili difficoltà insite nella creazione di un'impresa di tal fatta, le traversie giudiziarie che hanno dovuto superare sono state moltissime e, a tratti, inspiegabili. Il MUSABA ha dovuto subire, nel corso della sua vita, plurimi sequestri e ordini di demolizione da parte dell'autorità amministrativa e della magistratura, anche penale. Anche Nik Spatari e Hiske Maas sono stati sottoposti a misure personali coercitive in relazione ad accuse rivelatesi sempre infondate.

Emblematica appare la promulgazione di una Legge regionale dei primi anni '90 con la quale si definiva il complesso "Santa Barbara" come "monumento bizantino".

Da qui le accuse, nei confronti della coppia, di danneggiamento del patrimonio archeologico ma anche, in un secondo momento,



di truffa e corruzione che hanno comportato, a loro carico, anche quaranta giorni di arresti domiciliari.

Basta dare un'occhiata a qualche foto di repertorio per accorgersi dell'inverosimiglianza delle accuse: "Santa Barbara" non era altro che un'accozzaglia di pietre che nulla, ormai, avevano di artistico o culturale.

Ciononostante, il processo è andato avanti e solo a metà degli anni 2000 è arrivata l'assoluzione.

Incomprensibile appare, tutt'oggi, l'ostracismo della classe dirigente a un progetto che, pur sbocciato splendidamente, avrebbe potuto assumere una dimensione certamente più ampia di quella raggiunta.

Dalla prima mostra realizzata appendendo alcune tele di Spatari alle mura ancora diroccate del convento, numerosissime sono, oggi, le opere che animano il parco ed il territorio circostante, alcune delle quali visibili anche da grande distanza.

Certamente la più iconica è il "sogno di Giacobbe", da molti definito – pur con le dovute differenze - la "Cappella Sistina Calabrese".

Realizzata nel primo lustro degli anni '90, la tecnica pittorica è singolare, forse unica nel suo genere.

Sagome di legno dipinte e appese, attaccate sulla volta e sull'abside della Chiesa interamente ristrutturata (o, meglio, ricostruita) per volontà dello Spatari.

L'effetto, enfatizzato dai contrasti cromatici, è unico, dinamico. Sembra quasi che i personaggi si avvicinino all'osservatore.

L'opera è quasi autobiografica. È lo stesso autore ad affermare: "Giacobbe è l'uomo a me simile. Per sognare, vagare negli spazi dell'imprevedibile, alla ricerca del sé e del mondo che ci circonda; l'amore, la lotta, il domani, l'infinito immaginario".

Ancora, ma non solo, a tema biblico è il mosaico monumentale, iniziato nel 2006 e mai portato a compimento a causa della morte dello Spatari nel 2020.

Trentasette pannelli, alcuni dei quali rimasti allo stato di bozza, che si estendono su circa 1400 metri quadri. Dieci di essi sono dedicati a una rivisitazione dello "Stendardo di UR", opera sumerica risalente a quasi cinquemila anni fa, conservata presso il British Museum di Londra, raffigurante scene, di pace e di guerra, della città che, secondo la tradizione biblica, avrebbe dato i natali al patriarca Abramo.

Gli altri pannelli sono dedicati ad altri epi-



sodi biblici, fino ad arrivare alla nascita ed alla morte in croce di Gesù.

La geometria è alla base dei mosaici. Un'intricata rete di linee, insieme a una mirabile armonia di colori, viene utilizzata per dare profondità e direzionalità nel percorso visivo. Lo scopo dell'autore è di visualizzare una simbologia capace di catturare l'attenzione di chi osserva.

Il mosaico monumentale adorna le mura della foresteria del parco, capace di dare alloggio a 22 persone.

L'idea di fondo del parco museale, infatti, è quella di ospitare artisti di varia provenienza ed estrazione le cui opere sono visibili tuttora all'interno del MUSABA.





L'accoglienza era ed è alla base della visione di Nik Spatari e di Hiske Maas.

Non era infrequente, fino a pochissimo tempo prima della sua morte, incontrare Spatari ed osservarlo all'opera.

Accadeva che, immerso nel suo lavoro, non si accorgesse che una piccola folla si radunasse alle sue spalle. Una volta resosi conto della presenza di altre persone, la reazione consisteva in un largo sorriso.

Dal canto suo, Hiske accoglieva ed accoglie gli ospiti del MUSABA con una familiarità disarmante, non disdegnando di intratterli con aneddoti della loro vita.

La loro apertura e generosità erano evidenti a chiunque visitasse il MUSABA: accadeva spesso che Spatari si spendesse personalmente con le persone che gli si avvicinavano, sempre pronto a realizzare e donare un loro ritratto stilizzato.

L'architetto Paolo Portoghesi, convinto sostenitore di Spatari, ha avuto modo di affermare che "il lavoro svolto dalla fondazione restituisce alla natura tutto il suo valore, attraverso interventi delicati, che senza sov-

vertire l'ordine naturale, l'arricchiscono e lo ravvivano. Trasformare una valle in Calabria in un parco laboratorio, in cui però la presenza dell'artista è determinante, mi sembra oltre che un fatto culturalmente importante qualcosa che proietta davvero verso il futuro, che scopre una nuova dimensione del rapporto uomo-paesaggio".

La definizione di Portoghesi è quella che meglio tratteggia la vita e l'opera dell'artista: una continua tensione alla valorizzazione del bello costituito da ciò che ci circonda. Ma il MUSABA porta in sé anche il tentativo di condurre a compimento l'idea di una dimensione collettiva capace di superare le innegabili asperità di un territorio difficile. Il MUSABA, dunque, è un'isola. Un luogo dove l'utopia si fa realtà, frutto della visione e della dedizione di due anime straordinarie che hanno trasformato un sogno in patrimonio condiviso.

**Consigliere del direttivo della Camera Penale di Catanzaro "Alfredo Cantàfora"*



"Per la tua efficienza"

 **DeJure**
Banche dati editoriali GFL

Clients **PIÙ**
Redattore atti telematici

 **IUS** | **Penale**
ilPenalista
Portale aggiornamento legale



"Per approfondimenti mirati"



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina
sul Codice Penale
Lattanzi



Cassazione penale
Periodico mensile



Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina
sul Codice di Procedura Penale
Lattanzi



Il calore e il colore di un posto unico

Il **Palace Hotel** a 4 stelle, nel centro del quartiere Lido di Catanzaro, è una struttura confortevole e accogliente, ideale per chi si trova in viaggio d'affari o per chi ricerca una rilassante vacanza sul Mar Ionio.

L'hotel sorge sul Lungomare in una posizione strategica ben servita da molteplici servizi e permette di fare lunghe passeggiate rilassanti. Dotato di ampi spazi comuni e di un bar all'interno della hall. È stato oggetto di una recente ristrutturazione che ha portato all'allestimento di camere moderne dotate dei migliori confort.



Sono inoltre presenti due sale convegni e un ristorante situato al primo piano, fronte mare. Gli ospiti dell'albergo potranno usufruire del wi-fi gratuito e della ricca colazione a buffet dolce e salata, con prodotti tipici e caffetteria espressa.

Adiacente alla struttura vi è lo stabilimento balneare *Beach55* attivo d'estate e dotato di servizi bar, accessibile anche a persone con disabilità.



Via lungomare Stefano Pugliese, 221
88100 Catanzaro
Tel. 0961.31800
Email : info@hotel-palace.it
www.hotel-palace.it